# COMUNEDIGIOIATAURO

## Città Metropolitana di Reggio Calabria

## ORDINANZA DEL SINDACO

## N. 311 del 09/08/2021

**Oggetto: Divieto di accensione fuochi, lungo il litorale gioiese nella notte di San Lorenzo (10 agosto).**

## IL SINDACO

**PREMESSO che:**

- l'Ordinanza Balneare vigente n. 07/2021, della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gioia Tauro, vieta *di accendere fuochi o fare uso di fornelli in aree non allo scopo riservate sulle spiagge e sulle aree demaniali marittime;*
- è consuetudine di molti cittadini e turisti nella notte di San Lorenzo (10 agosto) utilizzare il litorale per accensione di fuochi, ed attività varie che mal si conciliano con le norme imposte sull'utilizzo delle aree demaniali;

**VISTO** che è pertanto necessario emanare specifico provvedimento atto a limitare l'utilizzo del litorale nelle ore serali e notturne a decorrere dalle ore 20.00 del 10.08.2021 alle ore 07.00 del 11.08.2021;

**PRESO ATTO** che anche alcuni comuni limitrofi hanno adottato analoghi provvedimenti ai fini della salvaguardia delle aree demaniali;

**VISTO** il D.lgs. n.267/2000 (TUEL);

**VISTO** l'art.7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche e integrazioni;

**RITENUTO** necessario emanare delle disposizioni urgenti al fine di garantire il rispetto di quanto già imposto con specifica normativa;

**TENUTO CONTO**, inoltre, che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art.7, L.241/1990;

**ORDINA**

- Il divieto di accendere fuochi o fare uso di fornelli e similari in aree non allo scopo riservate su tutto il litorale gioiese ad uso pubblico a decorrere dalle ore 20.00 del 10.08.2021 alle ore 07.00 del 11.08.2021;
- Ai concessionari demaniali di garantire il controllo del litorale in concessione e il rispetto dei suddetti divieti imposti sulla costa, facendo salve le eventuali attività connesse allo stabilimento balneare nel rispetto dei limiti previsti nelle specifiche autorizzazioni impedendo che si creino assembramenti da parte degli utenti;

**DEMANDA**

All'Ufficio di Polizia Municipale e a tutte le forze di P.G. operanti nel territorio di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

## AVVERTE

- che, restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti ivi compreso il D.L. n.19/2020, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;

## INFORMA

Avverso la presente ordinanza e ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria entro il termine di gg. 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di gg.120 decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

## DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune e che della stessa sia fatta adeguata pubblicità su tutti i canali istituzionali.

**ILSINDACO**

*Aldo Alessio*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

## Nota di Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

**ILRESPONSABILEDELLAPUBBLICAZIONE**

*Domenico Pirrottina*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)